



COMUNE DI LECCE
Provincia di Lecce

**Progettazione di un impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi e
di un impianto di produzione di calcestruzzo**

Catasto Terreni: foglio 251 particelle 266, 29, 31

Società proponente: F.LLI PANARESE S.R.L. sede a Veglie (LE) località Troali n. 1 (p.iva: 01863640759)
legale rappresentante PANARESE Salvatore nato a Veglie (LE) il 13/03/1953 (c.f.: PNR SVT 53C13 L711Z)

.....

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE: RELAZIONE SULLA
CONFORMITÀ DEL PROGETTO ALLE PREVISIONI IN MATERIA
URBANISTICA, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA**

Spazio per visti ed approvazioni:

I TECNICI INCARICATI

ing. Matteo MARSANO
(n. 3765 iscrizione Ingegneri provincia di Lecce)

.....

ing. Gaspare QUARTA COLOSSO
(n. 4001 iscrizione ordine Ingegneri provincia di Lecce)

.....

IL TECNICO RESPONSABILE

ing. Valerio RIZZELLO
(n. 3862 iscrizione ordine Ingegneri provincia di Lecce)

.....

DATA luglio 2024	REVISIONE 01	CODICE FILE DTG_008
----------------------------	------------------------	-------------------------------

M&G s.r.l.

Via Francesco Antonio Astore n. 2 - 73100 Lecce
cell.: 340 1444502 mail: ufficiotecnico.megsrl@gmail.com

1.	INTRODUZIONE	3
2.	SINTESI DI COERENZA CON LE INDICAZIONI DEL PRGRS	5
3.	MOTIVAZIONI DEL PROGETTO IN RELAZIONE DEGLI STATI DI ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI PIANIFICATORI IN CUI È INQUADRABILE IL PROGETTO STESSO.....	8
1.1.	Piano Regolatore.....	8
4.	Il PPTR	10
1.2.	Analisi Vincolistica con il Piano Paesaggistico Territoriale Pugliese (PPTR).....	11
1.3.	Indicazioni del PPTR in merito ai Prati e Pascoli Naturali.....	12
1.4.	Indicazioni del PPTR in merito alle Strade a valenza paesaggistica	15
1.5.	Vincoli Idrogeologici (PAI).....	17
1.6.	Aree naturali protette	19
1.7.	Rete Natura 2000 – SIC e ZPS	22
1.1.	Luoghi dello Sport e Ciclovie.....	24
1.2.	Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali	25

RELAZIONE SULLA CONFORMITÀ DEL PROGETTO ALLE PREVISIONI IN MATERIA URBANISTICA, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

Premessa

La società “**F.Ili Panarese S.r.l.**” ha sede legale in Località Troali n. 1 - Veglie (LE). Opera nel settore della raccolta e trasporto di rifiuti e nell'anzidetta sede gestisce un impianto di recupero e smaltimento rifiuti, autorizzato dalla Provincia di Lecce ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi inerti (Attività R5 ed R13), in località “Troiali” in Veglie (Le).

Oltre al suddetto impianto presso la medesima sede la Società gestisce anche un impianto per la produzione di conglomerati bituminosi.

La Società ha recentemente acquistato un lotto di terreno nel territorio comunale di Lecce, in Via Vecchia Lizzanello in Località Masseria “Vadacca” su cui intende avviare un'attività di **Messa in riserva e Trattamento di Rifiuti inerti con annesso impianto di produzione Calcestruzzo**. Difatti è intenzione della committenza realizzare all'interno della nuova sede, la duplice attività di:

- 1. Recupero di rifiuti non pericolosi (inerti);**
- 2. Produzione e trasporto di Calcestruzzo.**

La ditta “**F.Ili Panarese S.r.l.**” intende esercitare l'attività di messa in riserva e trattamento di rifiuti inerti non pericolosi in regime ordinario ai sensi dell'art. 208.

Considerato che si prevede di trattare un quantitativo di rifiuti superiore a 10 t/giorno si rende necessaria la procedura di verifica di assoggettabilità, infatti, il progetto rientra nel seguente punto dell'allegato ALLEGATO IV (Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano) del D.Lgs 16 gennaio 2008:

z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Rispetto all'attività di produzione calcestruzzo, questo è soggetto ad Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013 come previsto all'art. 3 comma 1 lettera a) autorizzazione allo scarico, lett. c) autorizzazione alle emissioni.

Considerato pertanto che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi del comma 4 art. 26 del Dlgs 152/2006: “il

provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce e coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto", il presente progetto è stato redatto al fine di sottoporre al procedimento di "Verifica di assoggettabilità a VIA" entrambe le nuove attività proposte dall'Impresa F.lli Panarese.

Mediante nota prot. ARPA n. 59217 del 07/09/2023, a seguito dell'esame dell'istruttoria di Verifica di assoggettabilità a VIA è emersa la necessità di procedere con un esame di VIA per l'impianto in progetto.

1. INTRODUZIONE

L'analisi preliminare ambientale è stata condotta in modo tale da consentire un'analisi dettagliata delle relazioni tra l'opera e l'ambiente fornendo di conseguenza tutte le basi informative previste dalla legislazione in materia. All'interno di questa premessa una ulteriore precisazione si rende necessaria per quanto riguarda la raccolta dei dati contenuti nel presente documento che ha fatto riferimento:

- ✚ Agli enti di pianificazione regionale e locale per quanto riguarda i dati contenuti nel quadro di riferimento programmatico;
- ✚ Al progettista per i dati contenuti nel quadro di riferimento progettuale;
- ✚ Alle fonti istituzionalmente competenti alla rilevazione dei dati ambientali per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale.

Le normative e le leggi di riferimento adoperate sono le seguenti:

NORMATIVA NAZIONALE

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 "Norme in materia ambientale" - Sezione VIA (artt. 23-52) -Sezione Rifiuti (artt. 177÷266)".

DECRETO MINISTERO AMBIENTE 5 febbraio 1998 (Rifiuti non pericolosi).

DECRETO MINISTERO AMBIENTE 5-4-2006 n. 186 - Regolamento recante modifiche al D.M. 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22"

DECRETO LEGISLATIVO 16 GENNAIO 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".

DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2006 N. 284 "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".

D.P.R. 59/2013- Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese

Relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica

e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35

DECRETO END OF WASTE n. 152/202227 Settembre 2022, n. 152. Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

NORMATIVA REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONE PUGLIA 12 APRILE 2001 N. 11 “Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale”. Modificata ed integrata ai sensi della: LEGGE REGIONE PUGLIA 14 GIUGNO 2007, N. 17; LEGGE REGIONE PUGLIA 3 AGOSTO 2007, N. 25; LEGGE REGIONE PUGLIA 31 DICEMBRE 2007, N. 40; LEGGE REGIONE PUGLIA 19 FEBBRAIO 2008, N. 1; LEGGE REGIONE PUGLIA 21 OTTOBRE 2008, N. 31.

Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza Rifiuti in Puglia n.282/CD/A del 21 novembre 2003; - Acque meteoriche di lavaggio e di prima pioggia.

Appendice A1 del Piano Direttore approvato con Decreto n.191/CD/A del 13 giugno 2002.

Piano di Tutela delle Acque approvato ed adottato con Deliberazione di Consiglio regionale n. 230 del 20/10/2009 approvata con atto di Consiglio n. 677 del 20/10/2009.

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE PUGLIA 28 DICEMBRE 2009 N. 2668 “Approvazione dell'Aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti speciali nella regione Puglia”.

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE PUGLIA 28 DICEMBRE 2009 N. 2614 “Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4”.

Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205: “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”.

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2022, n. 26 “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali” la quale ha disciplinato l'applicazione dei procedimenti ambientali in relazione alle diverse tipologie di progetti. (L'attività proposta dall'Impresa F.lli Panarese si classifica quindi alla Lett. B2.yy): “*Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettera da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs 152/06*”). Gli interventi che ricadono nell'elenco di cui alla lettera B2 rientrano nella fattispecie dei progetti di competenza della Provincia, ai sensi della norma suddetta.

Il presente progetto rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 19 e 20 (Verifica di assoggettabilità a VIA) del D.Lgs. 152/06, in quanto riconducibile alla fattispecie di cui all'Allegato IV della Parte Seconda, Paragrafo 7, lettera “r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui

Relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica

all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006”.

Il presente Studio Preliminare Ambientale è redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

2. SINTESI DI COERENZA CON LE INDICAZIONI DEL PRGRS

Il sito di progetto della Ditta F.Ili Panarese s.r.l. risulta pienamente conforme ai fattori localizzativi riportati nel “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali” della Puglia approvato con D.G.R. 19/05/2015 n°1023; nell’ambito del suddetto Piano la Regione Puglia ha definito metodologie e criteri generali per la localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, precisando che si devono considerare vincoli e limitazioni derivanti da molteplici aspetti, quali, in particolare, quelli di natura ambientale, sociale, economica e tecnica.

I principali obiettivi di un processo di selezione di siti possono essere così riassunti:

- ✚ massimizzare la rispondenza del sito alle caratteristiche richieste dal tipo di impianto;
- ✚ minimizzare gli impatti della struttura sull’ambiente in cui va ad inserirsi.

Va osservato che il suddetto Piano, orientato prevalentemente a definire gli strumenti e le misure di gestione dei rifiuti speciali, ha preso in considerazione le tipologie impiantistiche di seguito elencate:

- a) impianti per il trattamento, lo smaltimento o il recupero anche artt. 214-216 Dlgs. 152/06 e DPR 59/2013;
- b) impianti di discarica.

Con riferimento al sito di interesse, nel seguito si riporta lo stralcio dei criteri localizzativi definiti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali della Puglia, valido per la tipologia di cui al precedente punto a) nella quale rientra l'intervento in progetto.

In conclusione, l'area di interesse progettuale è conforme ai criteri localizzativi previsti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali.

TABELLA DI SINTESI DEI CRITERI LOCALIZZATIVI AI SENSI DEL PRGRS			
Criterio Considerato	Fattore Ambientale	Grado di Prescrizione	Compatibilità dell'intervento
USO DEL SUOLO	Aree percorse da incendio boschivo (per 10 anni dalla data dell'incendio)	ESCLUDENTE	L'area interessata non ricade in "Aree percorse da incendio boschivo", né in "aree di pregio agricolo";
	Aree di pregio agricolo	ESCLUDENTE	
CARATTERI FISICI DEL TERRITORIO	Presenza di falda:	ESCLUDENTE	L'area in oggetto non ricade in "aree carsiche o oggetto di fenomeni paracarsici comprensive di grotte e doline", né "in aree con altitudine > 600 m".
	in acquifero non confinato, se la distanza minima tra la quota di massima escursione della falda e la barriera di confinamento è < 2 m - in acquifero confinato se la distanza del tetto dell'acquifero e la barriera di confinamento è < 1,5 m		
	in acquifero confinato se la distanza del tetto dell'acquifero e la barriera di confinamento è < 1,5 m	ESCLUDENTE	
	Barriera geologica (o barriera geologica completata artificialmente) non rispondente ai requisiti minimi di permeabilità e spessore di cui al D.Lgs. 36/2003 e sm	ESCLUDENTE	
	Faglie attive e aree interessate da attività vulcanica Doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale (ingressi di grotte naturali, orli di depressioni carsiche, voragini inghiottitoi, pozzi di crollo, lame, gravine, polje, canyon carsici,...) (Carta idrogeomorfologica della Puglia) Aree dove sono in atto processi geomorfologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali (aree soggette a fenomeni di instabilità) Aree soggette ad attività di tipo idrotermale	ESCLUDENTE	
	Altimetrie > 600 mslm	ESCLUDENTE	
PROTEZIONE RISORSE IDRICHE	Aree di salvaguardia acque destinate al consumo umano: zona di tutela assoluta	ESCLUDENTE	L'area in oggetto non è sottoposta a vincolo di zona di tutela assoluta pertanto saranno rispettate le prescrizioni di cui all'art. 54 del PTA.
	Aree di salvaguardia acque destinate al consumo umano: zona di rispetto	ESCLUDENTE	
	Zone di Protezione Speciale Idrogeologica (ZPSI): Zona A	ESCLUDENTE	
	Zone di Protezione Speciale Idrogeologica (ZPSI): Zona B	ESCLUDENTE	
	Zone sensibili e vulnerabili a nitrati	ESCLUDENTE	
	Aree di Vincolo d'uso degli acquiferi "Aree di tutela Quali-quantitativa"	PENALIZZANTE	
DIFESA DAL RISCHIO GEOLOGICO IDROGEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E SISMICO	Aree a pericolosità idraulica AP (oppure aree analoghe così come disciplinate dagli altri PAI nel cui ambito di applicazione ricade il territorio regionale pugliese)		Non ricade in area soggetta a PAI
	Aree a pericolosità idraulica MP e BP (oppure aree analoghe così come disciplinate dagli altri PAI nel cui ambito di applicazione ricade il territorio regionale pugliese) a condizione che per i soli interventi consentiti dalle NTA del PAI, venga redatto un dettagliato studio idrogeologico ed idraulico che garantisca il non incremento dei livelli di Rischio Idraulico nell'intero areale di intervento, acquisizione del parere vincolante dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale	ESCLUDENTE	L'area non è sottoposta a Pericolosità idraulica AP, MP o BP, o a pericolosità geomorfologica GM, PG.
	Aree a pericolosità geomorfologica PG3 (oppure aree analoghe così come disciplinate dagli altri PAI nel cui ambito di applicazione ricade il territorio regionale pugliese)	ESCLUDENTE	

TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE	Aree naturali protette per effetto di procedimenti istitutivi nazionali e regionali (parchi, riserve, etc)	ESCLUDENTE	L'area di intervento non interferisce con le aree protette.
	Rete Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC)	ESCLUDENTE	
	Rete Ecologica conservazione della Biodiversità (REB)	ESCLUDENTE	
	Zone umide	ESCLUDENTE	
	Aree interessate dalla presenza di habitat non incluse in siti della Rete Natura 2000	ESCLUDENTE	
TUTELA DEI BENI AMBIENTALI, PAESAGGISTICI E CULTURALI	Strade a valenza paesaggistica	PENALIZZANTE	Saranno adottate idonee misure come indicato dalle NTA del PPTR.
	Prati e pascoli naturali	ESCLUDENTE	
ASPETTI URBANISTICO TERRITORIALI FUNZIONALI	Aree caratterizzate da tessuto urbano discontinuo, principalmente residenziale	PENALIZZANTE	L'area di intervento interessa un territorio periferico, a destinazione industriale e artigianale, agricola, con tessuto discontinuo.
TUTELA DELLA POPOLAZIONE	Qualità dell'aria	PENALIZZANTE	L'area di intervento non coinvolge Aree per le quali, a seguito di superamento degli inquinanti normati dal D. Lgs.n. 155/2010 e smi, il Piano di cui agli articoli 9, 10 e 13 del medesimo decreto abbia previsto pertinente e specifico divieto oppure Aree per le quali il PRQA redatto ai sensi della LR n. 52/2019 abbia previsto uno specifico e pertinente divieto
	Aree di classe acustica I, II o III	PENALIZZANTE	L'area di intervento non interessa aree soggette a risanamento acustico o agglomerati soggetti a mappatura acustica.

3. MOTIVAZIONI DEL PROGETTO IN RELAZIONE DEGLI STATI DI ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI PIANIFICATORI IN CUI È INQUADRABILE IL PROGETTO STESSO

Il presente capitolo deve fornire gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. In particolare verrà effettuata la seguente analisi:

- ✚ descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori rispetto all'area di localizzazione, con particolare riguardo all'insieme dei condizionamenti e vincoli di cui si è dovuto tenere conto nella redazione del progetto e in particolare le norme tecniche ed urbanistiche che regolano la realizzazione dell'opera, i vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, archeologici, storico-culturali ed idrogeologici eventualmente presenti.

Qui di seguito, in riferimento all'ubicazione dell'impianto della ditta F.Ili Panarese s.r.l. e all'area d'intervento, si riportano gli stralci della cartografia tematica in riferimento a ciascun titolo vincolistico citato.





Figura 1- Estratto di Mappa del Foglio 251 p.lle 266-29-31

1.1. Piano Regolatore

L'area interessata dall'intervento è classificata, dal vigente Piano Regolatore (PRG) del Comune di Lecce approvato in via Definitiva con D.G.R. n. 3919 dell'1/8/89 e n. 6649 del 22/11/89 come segue:

Relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica

- ✚ p.le 266 - 31 parte zona "Fasce ed aree di rispetto alla rete viaria", parte "Zone per la viabilità" e parte zona D2 "Nuova zona industriale ed artigianale", normata dagli artt. 78 - 115 - 117 delle N.T.A. del P.R.G. vigente;
- ✚ p.la 29 parte "Zone per la viabilità", parte zona D2 "Nuova zona industriale ed artigianale".



L'impianto è compatibile con la destinazione d'Uso del territorio prevista dal Piano Regolatore del Comune di Lecce.

4. II PPTR

Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) è il piano paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 143 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del Paesaggio”, con specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell'art. 1 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 “Norme per la pianificazione paesaggistica”.

L'insieme dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti paesaggistici è organizzato in tre strutture, a loro volta articolate in componenti:

- **STRUTTURA IDROGEOMORFOLOGICA**
 - COMPONENTI GEOMORFOLOGICHE
 - COMPONENTI IDROGEOLOGICHE
- **STRUTTURA ECOSISTEMICA E AMBIENTALE**
 - COMPONENTI BOTANICO-VEGETAZIONALI
 - COMPONENTI DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI NATURALISTICI
- **STRUTTURA ANTROPICA E STORICO CULTURALE**
 - COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE
 - COMPONENTI DEI VALORI PERCETTIVI

Le aree sottoposte a tutele dal PPTR si dividono, pertanto, in:

- BENI PAESAGGISTICI, ai sensi dell'art.134 del Codice;
- ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI, ai sensi dell'art. 143 co.1 lett. e) del Codice.

A loro volta, i Beni Paesaggistici si dividono ulteriormente in due categorie di beni:

- IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (ex art. 136 del Codice), ossia quelle aree per le quali è stato emanato un provvedimento di dichiarazione del notevole interesse pubblico;
- AREE TUTELATE PER LEGGE (ex art. 142 del Codice).

1.2. Analisi Vincolistica con il Piano Paesaggistico Territoriale Pugliese (PPTR)

Dall'analisi del PPTR si evince come l'area oggetto di intervento è interessata **per una piccola porzione sul lato Nord-est**, dalle seguenti seguenti misure di tutela ai sensi del PPTR:


1. Componenti botanico-Vegetazionali → UCP → Prati e Pascoli Naturali

Consistono nei territori coperti da formazioni erbose naturali e seminaturali permanenti, utilizzati come foraggiere a bassa produttività di estensione di almeno un ettaro o come diversamente specificato in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici o territoriali al PPTR. Sono inclusi tutti i pascoli secondari sia emicriptofitici sia terofitici diffusi in tutto il territorio regionale principalmente su substrati calcarei, caratterizzati da grande varietà floristica, variabilità delle formazioni e frammentazione spaziale elevata, come delimitati nella tavola 6.2.1.

Lungo il prospetto Sud-Ovest, sulla SP241 vige un'ulteriore tutela del PPTR:

2. Componenti dei valori percettivi → UCP → Strade a valenza paesaggistica

Consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili dai quali è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica, che costeggiano o attraversano elementi morfologici caratteristici (serre, costoni,



lame, canali, coste di falesie o dune ecc.) e dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.2.

Relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica

Ai sensi delle NTA del PPTR si metteranno in essere tutte le possibili iniziative atte a ridurre l'impatto paesaggistico del nuovo impianto.

1.3. *Indicazioni del PPTR in merito ai Prati e Pascoli Naturali*

Art. 60 Indirizzi per le componenti botanico-vegetazionali:

1. Gli interventi che interessano le componenti botanico-vegetazionali devono tendere a:

- a. limitare e ridurre gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree a boschi e macchie, dei prati e pascoli naturali, delle formazioni arbustive in evoluzione naturale e delle zone umide;
- b. recuperare e ripristinare le componenti del patrimonio botanico, floro-vegetazionale esistente;
- c. recuperare e riutilizzare il patrimonio storico esistente anche nel caso di interventi a supporto delle attività agro-silvo-pastorali;
- d. prevedere l'uso di tecnologie eco-compatibili e tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo e conseguire un corretto inserimento paesaggistico; e. concorrere a costruire habitat coerenti con la tradizione dei paesaggi mediterranei ricorrendo a tecnologie della pietra e del legno e, in generale, a materiali ecocompatibili, rispondenti all'esigenza di salvaguardia ecologica e promozione di biodiversità.

3. Nelle zone a prato e pascolo naturale è necessario favorire:

- a. il ripristino del potenziale vegetazionale esistente proteggendo l'evoluzione naturale delle nuove formazioni spontanee a pascolo naturale;
- b. la manutenzione e il ripristino di piccole raccolte d'acqua e pozze stagionali;
- c. la manutenzione, senza demolizione totale, dei muretti a secco esistenti e la realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali ed in pietra calcarea;
- d. il contenimento della vegetazione arbustiva nei pascoli aridi;
- e. l'incentivazione delle pratiche pastorali tradizionali estensive;
- f. la ricostituzione di pascoli aridi tramite la messa a riposo dei seminativi;
- g. la coltivazione di essenze officinali con metodi di agricoltura biologica.

6. Nelle aree degradate per effetto di pratiche di "spietramento" è necessario favorire, anche predisponendo forme di premialità ed incentivazione:

- a. la riconnessione e l'inclusione delle aree sottoposte a spietramento nel sistema di Rete Ecologica Regionale (RER), ricostituendo i paesaggi della steppa mediterranea e mitigando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi;
- b. la protezione degli equilibri idrogeologici di vasti territori dalle azioni di dilavamento, erosione e desertificazione dei suoli attraverso il recupero dei pascoli;
- c. il rilancio dell'economia agro-silvo-pastorale.

Art. 61 Direttive per le componenti botanico-vegetazionali:

1. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani di settore di competenza:

- a. perseguono politiche di manutenzione, valorizzazione, riqualificazione del paesaggio naturale e culturale tradizionale al fine della conservazione della biodiversità; di protezione idrogeologica e delle condizioni bioclimatiche; di promozione di un turismo sostenibile basato sull'ospitalità rurale diffusa e sulla valorizzazione dei caratteri identitari dei luoghi.

2. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore di competenza:

- a. includono le componenti ecosistemiche in un sistema di aree a valenza naturale connesso alla Rete Ecologica Regionale e ne stabiliscono le regole di valorizzazione e conservazione;
- b. individuano le aree compromesse e degradate all'interno delle quali attivare processi di rinaturalizzazione e di riqualificazione ambientale e paesaggistica;
- c. disciplinano i caratteri tipologici delle edificazioni a servizio delle attività agricole, ove consentite, nonché le regole per un corretto inserimento paesaggistico delle opere;
- d. In sede di formazione o adeguamento ridefiniscono alle opportune scale di dettaglio l'area di rispetto dei boschi;
- e. Individuano le specie arboree endemiche a rischio di sopravvivenza ed incentivano progetti di riproduzione e specifici piani di protezione per la loro salvaguardia.

Art. 66 (Misure di salvaguardia e di utilizzazione per “Prati e pascoli naturali” e “Formazioni arbustive in evoluzione naturale”):

1. Nei territori interessati dalla presenza di Prati e pascoli naturali e Formazioni arbustive in evoluzione naturale come definiti all'art. 59, punto 2), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta Relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica

eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano: ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a1) rimozione della vegetazione erbacea, arborea od arbustiva naturale, fatte salve le attività agro-silvopastorali e la rimozione di specie alloctone invasive;
- a2) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica;
- a3) dissodamento e macinazione delle pietre nelle aree a pascolo naturale;
- a4) conversione delle superfici a vegetazione naturale in nuove colture agricole e altri usi;
- a5) nuovi manufatti edilizi a carattere non agricolo;
- a6) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- a7) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;
- a8) nuove attività estrattive e ampliamenti, fatta eccezione per attività estrattive connesse con il reperimento di materiali di difficile reperibilità (come definiti dal P.R.A.E.).

3. Tutti i piani, progetti e interventi ammissibili perché non indicati al comma 2, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo elevati livelli di piantumazione e di permeabilità dei suoli, assicurando la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali, e prevedendo per l'eventuale divisione dei fondi:

- muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi;
- siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona;
- e comunque con un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica.

Inoltre, saranno applicate le prescrizioni indicate dall'art. 86 del PPTR "Indirizzi per le componenti dei valori percettivi"

Gli interventi che interessano le componenti dei valori percettivi devono tendere a:

- a. salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e con visuali, impedendo l'occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario;
- b. salvaguardare e valorizzare strade, ferrovie e percorsi panoramici, e fondare una nuova geografia percettiva legata ad una fruizione lenta (carrabile, rotabile, ciclo-pedonale e nautabile) dei paesaggi;
- c. riqualificare e valorizzare i viali di accesso alle città.

1.4. *Indicazioni del PPTR in merito alle Strade a valenza paesaggistica*

Art. 85: Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti dei valori percettivi 1) Strade a valenza paesaggistica (art 143, comma 1, lett. e, del Codice):

Art. 86 Indirizzi per le componenti dei valori percettivi:

Gli interventi che interessano le componenti dei valori percettivi devono tendere a:

- a. salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e con visuali, impedendo l'occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario;
- b. salvaguardare e valorizzare strade, ferrovie e percorsi panoramici, e fondare una nuova geografia percettiva legata ad una fruizione lenta (carrabile, rotabile, ciclo-pedonale e nautabile) dei paesaggi;
- c. riqualificare e valorizzare i viali di accesso alle città.

Art. 87 Direttive per le componenti dei valori percettivi

1. Gli Enti locali in fase di adeguamento e di formazione dei piani urbanistici e territoriali di loro competenza, procedono ad una ricognizione delle componenti dei valori percettivi intesa non come individuazione di elementi puntuali, ma come definizione di un sistema articolato in grado di mettere in valore le relazioni visuali.

2. Gli Enti locali in fase di adeguamento e di formazione dei piani urbanistici e territoriali di loro competenza, effettuano l'individuazione delle strade di interesse paesaggistico-ambientale, delle strade e dei luoghi panoramici, dei con visuali definendo gli strumenti per la loro tutela e fruizione ed eventualmente mettendo a punto le modalità per inserire gli stessi in un sistema di mobilità dolce.

Relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica

3. Tutti gli interventi riguardanti le strade panoramiche e di interesse paesaggistico-ambientale, i luoghi panoramici e i coni visuali, non devono compromettere i valori percettivi, né ridurre o alterare la loro relazione con i contesti antropici, naturali e territoriali cui si riferiscono.

Art. 88 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi

1. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 85, comma 4), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle aree comprese nei coni visuali;

a2) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i molteplici punti di vista e belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi si fruisce;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti.

3. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi che:

c1) comportino la riduzione e la mitigazione degli impatti e delle trasformazioni di epoca recente che hanno alterato o compromesso le relazioni visuali tra le componenti dei valori percettivi e il panorama che da essi si fruisce;

c2) assicurino il mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, con particolare riferimento ai coni visuali e ai luoghi panoramici;

c3) comportino la valorizzazione e riqualificazione delle aree boschive, dei mosaici culturali della tradizionale matrice agricola, anche ai fini della realizzazione della rete ecologica regionale;

c4) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi, la riqualificazione e/o rigenerazione architettonica e urbanistica dei fronti a mare nel rispetto di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo;

c5) comportino la riqualificazione e valorizzazione ambientale della fascia costiera e/o la sua rinaturalizzazione;

c6) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi e lo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile;

c7) comportino la rimozione e/o delocalizzazione delle attività e delle strutture in contrasto con le caratteristiche paesaggistiche, geomorfologiche, naturalistiche, architettoniche, panoramiche e ambientali dell'area oggetto di tutela. 4. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 85, commi 1), 2) e 3), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 5).

5. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e 69 interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare quelli che comportano:

a1) la privatizzazione dei punti di vista "belvedere" accessibili al pubblico ubicati lungo le strade panoramiche o in luoghi panoramici;

a2) segnaletica e cartellonistica stradale che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.


a3) ogni altro intervento che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche definite in sede di recepimento delle direttive di cui all'art. 87 nella fase di adeguamento e di formazione dei piani locali.

1.5. Vincoli Idrogeologici (PAI)

Con riferimento alla delibera n. 25 del 15/12/2004 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia, istituita con L.R. Puglia n. 19 del 09/12/2002 "Istituzione dell'Autorità di Bacino della Puglia", è stato adottato il Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI). Il PAI ha come obiettivo specifico l'individuazione delle aree a rischio di frana e di alluvione e la previsione di azioni finalizzate alla prevenzione e mitigazione di detto rischio sul territorio. Lo studio di compatibilità idrogeologica ed idrologica è soggetto al parere dell'Autorità di Bacino che ne verifica la coerenza con la pianificazione di bacino in atto.

L'area d'intervento non rientra in nessuna area soggetta a rischio esondazione o area a pericolosità idraulica così come si evince dalla cartografia relativa alla Perimetrazione aree sondabili-Stralcio PAI-Autorità di Bacino della Puglia qui di seguito riportata.

Relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica



1.6. Aree naturali protette

La pianificazione delle aree naturali protette rientra nella più ampia difesa del paesaggio, ma con una particolare attenzione all'aspetto ecologico e naturalistico. La normativa passata, relativa ad una serie di leggi provvedimento era indirizzata essenzialmente all'istituzione di Parchi in cui vigeva un regime fortemente vincolistico. La legge quadro n. 394 del 6 Dicembre 1991 "Aree naturali protette", ha tentato di superare quest'approccio così rigido, passando da una tutela passiva ad una tutela attiva e sforzandosi di coniugare conservazione e valorizzazione (integrazione uomo-natura). Le aree individuate da tale legge sono: i parchi nazionali, i parchi naturali regionali, le riserve naturali (statali e regionali) e le aree marine protette.

I parchi naturali vengono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio sentita la Regione. Le riserve naturali statali sono istituite con decreto del Ministero, sentite le Regioni. Gli strumenti operativi di cui dispone il Parco sono: il Regolamento del Parco, il Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili ed il Piano del Parco. Quest'ultimo è redatto dall'Ente Parco entro 6 mesi dalla sua istituzione, adottato dalla Regione entro i successivi 4 anni, dopo aver sentito gli Enti locali. Il Piano pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è immediatamente vincolante e sostituisce ad ogni livello i piani territoriali tematici, i piani paesistici ed ogni altro strumento di pianificazione.

I parchi sono gestiti da enti appositamente nominati, mentre nel caso delle riserve naturali è il Ministero dell'Ambiente che nomina l'organismo di gestione, nel caso delle aree marine protette il compito è affidato alle Capitanerie di Porto. Va ricordato che i testi di riferimento fondamentali sono oltre la legge n. 394/1991, il D.Lgs n. 112/1998 ed il D.Lgs n. 300/1999.

In merito alla differenza che esiste fra Parchi Nazionali e Parchi Regionali è che i primi hanno una valenza assoluta mentre i secondi hanno connotati essenzialmente locali. Per quel che riguarda invece le riserve esse sono uno strumento per la tutela di una o più specie o di uno o più ecosistemi.

Il 13,8% del territorio regionale pugliese è interessato da aree naturali protette ed in particolare è caratterizzato dalla presenza di:

- 2 parchi nazionali
- 3 aree marine protette
- 16 riserve statali
- 18 aree protette regionali

Questi numeri fanno della Puglia un territorio straordinario con una biodiversità pressoché unica e con una posizione biogeografica che la rende un ponte naturale tra l'Europa e l'Oriente Mediterraneo.

Sul totale delle quasi 6.000 specie vegetali note in Italia, ben 2.500 (oltre il 41%) sono presenti in Puglia, che tra l'altro ospita dieci diverse specie di querce. Mentre sono 47 gli habitat naturali presenti, su un totale dei 142 censiti in Europa.

Relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica

In particolare nella Provincia di Lecce, come evidenziato in seguito, risultano già istituite e regolamentate da Leggi Regionali le **Riserve Regionali Orientate**. Nelle Riserve Orientate, caratterizzate per loro definizione da presenza umana non intensa, non è consentito il cambiamento di uso del suolo, le nuove costruzioni e gli ampliamenti delle esistenti; al contrario sono consentiti la coltivazioni secondo tecniche tradizionali, la realizzazione di infrastrutture strettamente necessarie per l'area protetta, l'utilizzo delle risorse secondo quanto previsto dal piano stesso.

Aree naturali protette della provincia di Lecce

La provincia di Lecce possiede dei paesaggi di notevole importanza naturalistico ambientale.

Fondamentale è stato in questo senso la presenza delle gravine, formazioni carsiche che hanno rallentato i processi di trasformazione antropica, ma anche la diffusione dell'allevamento bovino che ha favorito la persistenza di un rilevante patrimonio arboreo. I sistemi ambientali che si possono distinguere sono due:

- ✚ Sistema delle Gravine posto nell'entroterra
- ✚ Sistema delle Dune poste lungo la fascia costiera

Tali sistemi ambientali sono tutelati dalla Rete Natura 2000 e delle aree protette nazionali e regionali che si integrano e si sovrappongono fra di loro.

Oasi naturalistica Bacino Costiero Acquatina
Riserva naturale San Cataldo
Riserva naturale Le Cesine
Parco naturale regionale Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase
Laghi Alimini
Area naturale marina protetta Porto Cesareo
Parco naturale regionale Isola di Sant'Andrea e litorale di Punta Pizzo
Punta Prosciutto
Parco naturale regionale Litorale di Ugento
Riserva naturale regionale orientata Palude del Conte e Duna Costiera - Porto Cesareo

Oasi naturalistica Bacino Costiero Acquatina

È una zona costiera umida con una superficie di 100 ettari, sita a Lecce, sul versante adriatico della costa salentina, a circa 13 km da Lecce, in località Frigole. Il bacino di acqua salmastra ricopre una superficie di 45 ettari e si estende per 2 Km in posizione retrodunare



Oasi protetta dei laghi Alimini

L'oasi costituisce uno dei luoghi naturali più pregiati del Salento, con un ecosistema che ospita varie specie animali e vegetali e costituiscono una "Zona di Protezione Speciale" (ZPS), proposta come Sito di Importanza Comunitaria europeo (pSIC). Tra i maggiori luoghi di pregio dell'oasi dei laghi Alimini, è da segnalare sulla costa la Baia dei Turchi.

Riserva naturale Le Cesine

il nome del parco trae origine dalle "cesine", stagni acquitrinosi sulla costa adriatica, è una zona umida formata dagli stagni Salapi e Pantano Grande, alimentati dalla pioggia e divisi dal mare da dune sabbiose.

Parco di Porto Selvaggio e Palude del Capitano

il parco, istituito nel 2006, comprende sia la zona del parco naturale attrezzato (istituito nel 1980) sia la palude (classificata come area naturale nel 1997). La costa è rocciosa e frastagliata, e caratterizzata da pinete e macchia mediterranea. Lungo il litorale sono dislocate le affascinanti Torre dell'Alto e Torre Uluzzo.

Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo

l'isola, sulla costa ionica, dista poco più di un miglio dal centro storico di Gallipoli. È completamente pianeggiante e la sua altezza massima non supera i tre metri. Questa caratteristica, che porta l'isola ad essere spazzata dai marosi in caso di forte vento, la rende poco adatta ad ospitare una ricca vegetazione.

Parco Costa Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase

il parco comprende anche la zona dove sorge il faro di Punta Palascia, punto più orientale d'Italia. L'istituzione dell'area protetta, dislocata lungo la costa orientale del Salento (costa alta a picco sul mare), mira a conservare e recuperare le specie animali e vegetali; salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici; incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti naturali.

Parco naturale regionale Litorale di Ugento

Relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica

istituito nel 2007[3], il parco tutela una sequenza costiera pregevolissima, costituita da un sistema dunale e retrodunale, da una serie di bacini a marea e canali di collegamento, da una imponente scogliera fossile con gravine e dalla più estesa area di macchia mediterranea del Salento.

Area naturale marina protetta Porto Cesareo.

Riserva naturale San Cataldo.

Parco naturale regionale Bosco e Paludi di Raucio




Figura 2 - Parchi ed Aree Protette della Puglia

1.7. Rete Natura 2000 – SIC e ZPS

La direttiva comunitaria del 1992 Habitat (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) recepita in Italia con il DPR 8 Settembre 1997 n. 357, disciplina fra l'altro le modalità con cui deve essere realizzata la rete ecologica Natura 2000, importante tentativo di realizzare strumenti e strategie comuni di tutela. L'art. 4 stabilisce, infatti, che gli habitat naturali e seminaturali delle specie inserite nel decreto siano opportunamente censiti. Sulla scorta di tale direttiva il Ministero dell'Ambiente ha dato vita al progetto BioItaly che si è occupato di individuare e delimitare i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC).


Attualmente sul territorio pugliese sono stati individuati 87 siti Natura 2000, di questi:

Relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica

75 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) (tipo B)

7 sono Zone di Protezione Speciale (ZPS) (tipo A)


5 sono ZSC e ZPS (tipo C)




Come si evince dalla cartografia l'area d'intervento non ricade all'interno della perimetrazione di nessuna tipologia di Aree naturali protette.

1.1. Luoghi dello Sport e Ciclovie

L'area di intervento non risulta essere attraversata da luoghi dello sport o ciclovie



3 - Luoghi dello Sport



4 -Ciclovie

1.2. Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali

Tra i Rifiuti Speciali oggetto della Pianificazione rientrano i Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186.

Il Piano di gestione è uno degli strumenti previsti dall'art. 7 della direttiva comunitaria 2006/12/CE ed è finalizzato alla tutela della salute e dell'ambiente dagli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito di rifiuti, nonché a preservare le risorse naturali.

Riepilogo Normativo

Mediante D.G.R. del 19 maggio 2015, n. 1023 è stato approvato il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia.

Con DGR del 25 novembre 2021, n. 1908 è stata adottata la proposta di aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti speciali - pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) n. 183 del 29/11/2018 - comprensiva dei seguenti elaborati:

- A. Relazione di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS);
- B. Rapporto ambientale, comprensivo dello studio di incidenza ambientale;
- C. Sintesi non Tecnica.

Con DGR del 25 novembre 2021, n. 1908 è stato approvato il “Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali” costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS);
- Rapporto ambientale, comprensivo dello studio di incidenza ambientale;
- Sintesi non Tecnica;

come modificati in esito alla procedura di VAS.

Valutazione dei criteri localizzativi indicati dal PRGRS

Uno degli aspetti più rilevanti del PRGRS è rappresentato dal capitolo “**INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER IDENTIFICARE LE AREE IDONEE E NON IDONEE PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI**”. Infatti, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera n) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. è di competenza della Regione la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p).

I criteri localizzativi, così come fissati dallo strumento di pianificazione, si distinguono in:

1. **escludenti**: area (ovvero sito) ove è esclusa, a prescindere dalla tipologia di trattamento, la possibilità di realizzare nuovi impianti o modificare quelli già esistenti;

Relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica

2. **penalizzanti**: area (ovvero sito) ove la possibilità di realizzare un impianto di trattamento dei rifiuti deve essere verificata nello specifico in funzione del rispetto di determinate condizioni, parametri e prescrizioni.

Gli aspetti considerati (domini di tutela) individuati dal PRGRU sono:

- **uso del suolo;**
- **compatibilità con i caratteri fisici del territorio;**
- **protezione delle risorse idriche;**
- **difesa dal rischio geologico, idrogeologico, geomorfologico e sismico;**
- **tutela dell'ambiente naturale;**
- **tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali;**
- **rispetto degli aspetti urbanistici, territoriali e funzionali;**
- **tutela della popolazione;**
- **coerenza con la pianificazione relativa agli agenti fisici (rumore, elettrosmog, etc.).**

USO DEL SUOLO

Il PRGRU indica come “*Nelle aree agricole interessate dalle produzioni agricole **di qualità** il criterio per l'insediamento di impianti per la gestione e smaltimento rifiuti è penalizzante*”.




Figura 5 - Aggiornamento al 2011 dell'Uso del Suolo 2006 - Sit Puglia

Uso del suolo nel territorio regionale - Legenda	
<ul style="list-style-type: none"> 1111, tessuto residenziale continuo antico e denso 1112, tessuto residenziale continuo, denso più recente e basso 1113, tessuto residenziale continuo, denso recente, alto 1121, tessuto residenziale discontinuo 1122, tessuto residenziale rado e nucleiforme 1123, tessuto residenziale sparso 1211, insediamento industriale o artigianale con spazi annessi 1212, insediamento commerciale 1213, insediamento dei grandi impianti di servizi pubblici e privati 1214, insediamenti ospedalieri 1215, insediamento degli impianti tecnologici 1216, insediamenti produttivi agricoli 1217, insediamento in disuso 1221, reti stradali e spazi accessori 1222, reti ferroviarie comprese le superfici annesse 1223, grandi impianti di concentrazione e smistamento merci 1224, aree per gli impianti delle telecomunicazioni 1225, reti ed aree per la distribuzione, la produzione e il trasporto dell'energia 123, aree portuali 124, aree aeroportuali ed eliporti 131, aree estrattive 1321, discariche e depositi di cave, miniere, industrie 1322, depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di autoveicoli 1331, cantieri e spazi in costruzione e scavi 1332, suoli rimaneggiati e artefatti 141, aree verdi urbane 1421, campeggi, strutture turistiche ricettive a bungalows o simili 1422, aree sportive (calcio, atletica, tennis, etc) 1423, parchi di divertimento (acquapark, zoosafari e simili) 1424, aree archeologiche 143, cimiteri 2111, seminativi semplici in aree non irrigue 2112, colture orticole in pieno campo in serra e sotto plastica in aree non irrigue 	<ul style="list-style-type: none"> 2121, seminativi semplici in aree irrigue 2123, colture orticole in pieno campo in serra e sotto plastica in aree irrigue 221, vigneti 222, frutteti e frutti minori 223, uliveti 224, altre colture permanenti 231, superfici a copertura erbacea densa 241, colture temporanee associate a colture permanenti 242, sistemi culturali e particellari complessi 243, aree prevalentemente occupate da coltura agrarie con presenza di spazi naturali 244, aree agroforestali 311, boschi di latifoglie 312, boschi di conifere 313, boschi misti di conifere e latifoglie 314, prati alberati, pascoli alberati 321, aree a pascolo naturale, praterie, incolti 322, cespuglieti e arbusteti 323, aree a vegetazione sclerofilla 3241, aree a ricolonizzazione naturale 3242, aree a ricolonizzazione artificiale (rimboschimenti nella fase di novelleto) 331, spiagge, dune e sabbie 332, rocce nude, falesie e affioramenti 333, aree con vegetazione rada 334, aree interessate da incendi o altri eventi dannosi 411, paludi interne 421, paludi salmastre 422, saline 5111, fiumi, torrenti e fossi 5112, canali e idrovie 5121, bacini senza manifeste utilizzazioni produttive 5122, bacini con prevalente utilizzazione per scopi irrigui 5123, acquaculture 521, lagune, laghi e stagni costieri 522, estuari 9999,

Come si evince dalla planimetria allegata nella zona interessata dall'intervento, l'uso del suolo è definito come "2111 - seminativi semplici in aree non irrigue".

COMPATIBILITÀ CON I CARATTERI FISICI DEL TERRITORIO

Il Decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", come modificato dal D.Lgs. n. 121/2020, definisce i criteri penalizzanti/escludenti, ex lege, legati ad esempio alla presenza di falde, faglie, aree sondabili, aree instabili o alluvionabili, presenza di barriere geologiche (cfr All. 1. par. 1.1. e 2.1).

Dal punto di vista idrogeomorfologico (v. carta seguente) non sussistono elementi rilevanti (singolarità di interesse paesaggistico, forme carsiche, forme ed elementi di origine marina, orografia, tettonica, bacini idrici, forme ed elementi legati all'idrografia superficiale, forme di modellamento di corso d'acqua, forme di versante, forme ed elementi di origine antropica, litologia del substrato) che possono determinare condizioni di incompatibilità con i caratteri fisici del territorio.

D'altra parte, i criteri riportati nel D.Lgs 36/2003 si riferiscono alle discariche di rifiuti e non anche agli impianti di trattamento, in particolar modo di inerti i quali sono per l'appunto, perfettamente compatibili, nelle caratteristiche emissive durante la gestione, compatibili con i caratteri fisici del territorio circostante.





Figura 6 - Carta Idrogeomorfologica

TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE

Al fine di stabilire quali zone siano idonee all'insediamento o ampliamento di impianti dedicati alla gestione dei rifiuti, occorre far riferimento al regime vincolistico e di tutela stabilito dal vigente Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), strumento di pianificazione avente come obiettivo quello di tutelare quantitativamente e qualitativamente i sistemi idrici sia a scala regionale sia di bacino idrografico.

Il PTA della Regione Puglia, in funzione della peculiarità del territorio definisce due tipi di strumenti: i vincoli di uso delle acque sotterranee, al fine di regolarne i prelievi, e i vincoli di utilizzo del territorio, al fine di mitigare i rischi di impatto antropico. Per ciascun tipo si distinguono diverse zone e prescrizioni. Focalizzando l'attenzione, per brevità, sui vincoli di uso delle acque sotterranee e, in particolare, sul rilascio di nuove concessioni di prelievo, il PTA suddivide la Puglia in quattro tipi di zone.

- ✚ Nella zona di tutela quantitativa, posta esclusivamente nel Tavoliere, non possono essere rilasciate nuove concessioni per prelievi da pozzo;
- ✚ Nella zona di tutela qualitativa, aree costiere in cui sono stati evidenziati fenomeni di degrado qualitativo riferibile all'intrusione marina (secondo criteri non descritti in termini quantitativi), sono rilasciate nuove concessioni esclusivamente per il prelievo di acque di intrusione marina per specifici usi produttivi (itticoltura e mitilicoltura fondamentalmente), per impianti di scambio termico o per dissalazione.
- ✚ **Nella zona quali-quantitativa, le concessioni possono essere rilasciate nel rispetto di alcuni vincoli relativi al singolo pozzo;**
- ✚ La quarta zona non è esplicitamente denominata dal PTA e non è quindi esplicitamente delimitata ma corrisponde al restante territorio, quello non coperto dalle predette zone, per cui non sono previste specifiche restrizioni o prescrizioni. Tale zona potrebbe avere un ruolo rilevante sull'efficacia del PTA dato che copre una vasta estensione del territorio regionale.



Si riscontra la sussistenza delle seguenti:

- **Aree di Vincolo d'uso degli acquiferi → Aree di tutela Quali-quantitativa**
- *Approvvigionamento idrico → Corpi Idrici acquiferi calcarei tardo e post-cretacei utilizzati a scopo potabile*
- *Approvvigionamento idrico → Corpi Idrici acquiferi calcarei cretacei utilizzati a scopo potabile*

Articolo 54. Tutela quali-quantitativa 1 (Piano di Tutela delle Acque - agg. 2015 – 2021)

“Nelle aree a tutela quali-quantitativa riportate nell’Allegato C6 del Piano di Tutela delle Acque, per limitare la progressione del fenomeno di contaminazione salina dell’acquifero e preservare gli equilibri della risorsa sotterranea, fatto salvo quanto previsto dal precedente art.47 comma 3, lettere a) e b), nonché dall’art.53 comma 3, in sede di rilascio di nuove autorizzazioni alla ricerca e/o concessioni e rinnovi devono essere verificate da parte dell’autorità competente:

a) le quote di attestazione dei pozzi al di sotto del livello mare, con il vincolo che le stesse non risultino:

i. [...]

ii. per l’acquifero del Salento, superiori a 20 volte il valore del carico piezometrico espresso in quota assoluta (riferita al l.m.m.).

A tali vincoli si potrà derogare nelle aree in cui la circolazione idrica si esplica in condizioni confinate al di sotto del livello mare. Di tale circostanza dovrà essere data testimonianza nella relazione idrogeologica a corredo della richiesta di autorizzazione.

b) Le depressioni dinamiche del carico piezometrico assoluto, con l'avvertenza che le stesse non risultino:


i. [...]


ii. per l'acquifero carsico del Salento, superiore al 30% del valore dello stesso carico.

c) Le caratteristiche qualitative delle acque che devono risultare compatibili con la struttura e tessitura dei terreni nonché delle colture da irrigare. In particolare i valori del contenuto salino (Residuo fisso a 180°C) e la concentrazione dello ione cloro (espresso in mg/l di Cl⁻), delle acque emunte, devono risultare inferiori rispettivamente a 1 g/l o 500 mg/l per gli acquiferi carsici della Murgia e del Salento. 2.

Le misure sopra riportate devono intendersi vigenti all'interno delle aree individuate nell'Allegato C6 del Piano di Tutela delle Acque."

Coerenza con i vincoli di tutela delle acque

 **La realizzazione dei pozzi per l'approvvigionamento idrico sarà condizionata al rispetto dell'art. 54 PTA.**

 **Il progetto prevede la realizzazione delle opere necessarie al riutilizzo delle acque usate per scopi irrigui successivamente ad opportuno trattamento.** Tali interventi risultano essere auspicati dall'art.51 "Riutilizzo delle acque reflue" delle NTA del PTA agg. 2015 – 2021, ovvero:

"1. La Regione Puglia promuove e favorisce il riuso dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate ed affinate, quale azione prioritaria e propedeutica allo scarico delle stesse, al fine di tutelare qualitativamente e quantitativamente le risorse idriche e di ridurre i prelievi delle acque superficiali e sotterranee, nonché gli impatti sui corpi idrici ricettori.

2. Le destinazioni d'uso previste per le acque reflue recuperate sono definite così come segue:

a) riuso irriguo: l'impiego di acqua reflua recuperata per l'irrigazione di colture destinate a fini ornamentali e di abbattimento dell'impatto visivo esterno, non alimentari;

b) abbattimento delle polveri: per l'irrigazione di aree destinate alla movimentazione dei materiali al fine di abbattere le emissioni polverose;

c) ciclo produttivo: all'interno del ciclo produttivo, nella produzione del cls, nei lavaggi"

Inoltre, l'art. 50 delle predette NTA prevede che "Il riciclo e il riuso delle acque reflue costituisce azione prioritaria che concorre al risparmio di risorsa idrica pregiata, ovvero alla sostituzione dell'approvvigionamento dalle falde, specialmente nelle aree in cui si rende necessario ridurre i prelievi al fine di limitare i deficit di bilancio e/o il progredire dei fenomeni di contaminazione salina".

Per quanto concerne la vulnerabilità a nitrati di origine agricola (ZVN), gli interventi di progetto non collidono con le direttive dell'art.28 delle NTA.

Infine, per quanto riguarda le aree vulnerabili alla contaminazione salina, gli interventi di progetto sono compatibili con quanto riportato nell'art. 53, comma 1, lettera a) in quanto l'utilizzo di acque reflue affinate a fini irrigui riduce sensibilmente il prelievo di acqua dolce di falda.

DIFESA DAL RISCHIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E SISMICO

Come già evidenziato, l'area di intervento non rientra in nessun'area a rischio dal punto di vista della pericolosità idraulica.

Dal punto di vista idrogeomorfologico non sussistono elementi rilevanti (singolarità di interesse paesaggistico, forme carsiche, forme ed elementi di origine marina, orografia, tettonica, bacini idrici, forme ed elementi legati all'idrografia superficiale, forme di modellamento di corso d'acqua, forme di versante, forme ed elementi di origine antropica, litologia del substrato) che possono determinare condizioni di pericolo o di aggravio del rischio.

L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha adottato nel 2010 il "Piano di Gestione delle Acque" (PGA), aggiornato nel 2015 con Piano di Gestione delle Acque "II ciclo" (sessennio 2015-2021) e nel 2021 col Piano di Gestione Acque "III ciclo" (sessennio 2021-2027) che contiene indicazioni sulla risorsa idrica e sulle strategie da adottare per tutelare tale risorsa come bene prezioso per la popolazione.

In data 3 marzo 2016 il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni - I ciclo è stato approvato dal Comitato Istituzionale integrato con i componenti designati dalle regioni ricadenti nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale.




Figura 7 - Agg. 19 giugno 2023 ex Autorità di Bacino Interregionale Puglia

IDROGEOMORFOLOGIA

Sistema Informativo Territoriale - Regione Puglia -- 28/07/2023




Figura 8 - Carta Idrogeomorfologica




Figura 9 - Elementi di Rischio dal Piano Gestione Rischio Alluvioni

TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE

È stato già analizzata l'inesistenza di interferenze con le aree protette presenti.




Figura 10 - Reticolo Idrografico ex Autorità di Bacino Interregionale Puglia

Relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, PAESAGGISTICO E CULTURALE (D.Lgs n. 42/2004 ss.mm.ii.- PPTR/Puglia vigente)

Dall'analisi del PPTR si evince come l'area oggetto di intervento è interessata parzialmente, delle seguenti seguenti misure di tutela ai sensi del PPTR:

- Componenti botanico-Vegetazionali → UCP → Prati e Pascoli Naturali

Per la realizzazione dell'intervento saranno rispettati gli indirizzi di tutela delle componenti Paesaggistiche indicate dal Piano, al fine di una completa compatibilità.

ASPETTI URBANISTICO – TERRITORIALI – FUNZIONALI

L'art. 196 "Competenze delle Regioni", comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. recita "Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche".

Si tratta di una indicazione preferenziale, astratta e non vincolante, con la quale il Codice dell'ambiente ha sottolineato la natura industriale dei suddetti impianti (fonderie, vetrerie, industrie per la lavorazione di materie plastiche, etc.) che, coerentemente con la pianificazione urbanistica locale, troverebbero adeguata collocazione nelle zone destinate alle attività produttive e/o industriali del territorio comunale. Di seguito si riporta la cartografia raggiungibile al seguente indirizzo <https://land.copernicus.eu/paneuropean/corine-land-cover/clc2018> e riferibile al CORINE Land Cover, anno 2018.




Figura 11 - CLC 2018

Lo strumento Urbanistico Pianificatore (PRG) specifica la destinazione Artigianale dell'area di Intervento, che pertanto si definisce conforme allo strumento urbanistico.

L'intervento non ricade all'interno di porzioni di territorio comunale individuate come fasce di rispetto e sicurezza, quali quelle necessarie all'eventuale ampliamento delle infrastrutture esistenti o quelle destinate alle infrastrutture previste dallo strumento di pianificazione generale.

SITI CONTAMINATI E AREE DA BONIFICARE DI CUI AL TITOLO V, PARTE IV DEL D.LGS. N. 152/2006 SS.MM.II.

Sono individuate come aree con caratteristiche escludenti rispetto ad ipotesi localizzative di nuovi impianti, di ampliamento e/o modifiche di quelli esistenti, le seguenti:

a) siti potenzialmente contaminati, tranne i casi per i quali il proponente, pur se non responsabile, provvede ad attuare le procedure e le attività di caratterizzazione ambientale, nonché ogni adempimento successivo e/o necessario;


b) siti contaminati, tranne i casi per i quali il proponente, pur se non responsabile, provvede ad attuare le procedure e gli interventi di bonifica/messa in sicurezza e ogni adempimento successivo e/o necessario;

c) aree, siti potenzialmente contaminati, ovvero contaminati, ricadenti nelle aree definite Siti di Interesse Nazionale (SIN), di cui all'art. 252 del D.Lgs. n. 152/2006 smi, tranne i casi per i quali il proponente, pur se non responsabile, provvede ad attuare le procedure e gli interventi di cui al Titolo V Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 smi e tranne i siti, già caratterizzati, le cui aree sono state restituite agli usi legittimi.

All'interno dell'area di intervento non insistono siti che ricadono in uno dei punti a), b), c) precedenti.

TUTELA DELLA POPOLAZIONE

Al fine di garantire la salute della popolazione residente in una determinata area è importante individuare l'ubicazione idonea dei nuovi impianti anche in funzione della distanza degli stessi dai centri abitati (come definiti dall'art. n. 3, comma 5 del D. Lgs. n. 360/1993 "Nuovo codice della strada") e dalle case sparse nell'agro, purché stabilmente abitate, oltre che da siti particolarmente sensibili quali scuole, asili, ospedali, case di riposo, grandi luoghi di aggregazione, etc.



qualità dell'aria

La Regione Puglia, con Legge Regionale n. 52 del 30.11.2019, all'art. 31 "Piano regionale per la qualità dell'aria", ha stabilito che "Il Piano regionale per la qualità dell'aria (PRQA) è lo strumento con il quale la Regione Puglia persegue una strategia regionale integrata ai fini della tutela della qualità dell'aria nonché ai fini della riduzione delle emissioni dei gas climalteranti." Il citato strumento di pianificazione introduce un criterio escludente per l'insediamento di nuovi/modifiche di impianti di trattamento rifiuti in aree espressamente indicate nel predetto strumento di pianificazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento atmosferico.

tutela dalle molestie olfattive:

La legge regionale 16 luglio 2018, n. 32 "Disciplina in materia di emissioni odorigene", pubblicata sul BURP n. 96 suppl. del 19 luglio 2018, punta alla tutela dei ricettori sensibili a fronte degli impatti ambientali provocati dagli impianti ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 1 della medesima legge regionale, con riferimento alla tutela dalle molestie olfattive opera la seguente classificazione di ricettori sensibili:

Classe di sensibilità del ricettore	Descrizione della classe di sensibilità del recettore sensibile
1	Aree a prevalente destinazione d'uso residenziale e con indice di fabbricabilità territoriale superiore a 1,5 mc/mq
2	Edifici a destinazione d'uso collettivo continuativo e ad alta concentrazione di persone, esclusi gli usi commerciale e terziario (es. ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole, università, etc.)
3	Aree a prevalente destinazione residenziale e con indice di fabbricabilità territoriale inferiore a 1,5 mc/mq
4	Edifici o spazi aperti a destinazione d'uso collettivo continuativo commerciale, terziario o turistico (es. mercati stabili, centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, monumenti)
5	Edifici o spazi aperti a destinazione d'uso collettivo non continuativo (es. luoghi di pubblico spettacolo, luoghi destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, luoghi destinati a fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri)
6	Aree a prevalente destinazione d'uso industriale, artigianale, agricola, zootecnica
7	Aree con manufatti o strutture in cui non è prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone (es. terreni agricoli, zone non abitate)
8	Aree turistiche a prevalente destinazione d'uso residenziale con indice di fabbricabilità territoriale tra lo 0,5 e 1,5 mc/mq ricadenti o contigue a territori di pregio naturalistico dichiarati tali e protetti congiuntamente da leggi nazionali e sovranazionali

I valori di accettabilità dell'impatto olfattivo, come da riscontro da curve iso-odore ricavabili da studio previsionale olfattivo posto in capo al proponente e sottoposto alla validazione delle autorità competenti, che devono essere rispettati presso i recettori sensibili sono fissati in funzione delle classi di sensibilità dei recettori definite come segue:

Classe di sensibilità del ricettore	Valore di accettabilità dell'impatto olfattivo presso il recettore sensibile
1	1 ou _E /m ³
2	1 ou _E /m ³
3	2 ou _E /m ³
4	2 ou _E /m ³
5	3 ou _E /m ³
6	4 ou _E /m ³
7	5 ou _E /m ³
8	1 ou _E /m ³

tutela dall'inquinamento acustico

con riferimento alle classi acustiche di cui al DPCM del 14/11/1997:

CLASSE I	aree particolarmente protette; rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II	aree destinate ad uso prevalentemente residenziale : rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

CLASSE III	aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
CLASSE IV	aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V	aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI	aree esclusivamente industriali rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Sono definite “penalizzanti” per ulteriori insediamenti (nuovi impianti, ampliamenti e modifiche) le aree diverse da quelle indicate alla Classe IV, V o VI, in ragione della maggior tutela acustica instaurata ex lege a vantaggio di aree caratterizzate da insediamenti prevalentemente residenziali o commerciali. Rientrano nel criterio “penalizzante” anche le aree ricomprese in piani di risanamento ex art. 7 della Legge n. 447/95, come eventualmente adeguati ai piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico di cui all'art. 4, c.2, nonché quelle ricomprese nei piani di azione di cui al D.Lgs n. 194/2005 (art. 4, c.5) comprendenti gli interventi pianificati dalle autorità competenti per i successivi cinque anni, comprese le misure volte alla conservazione delle aree silenziose (All. 5, 1.i) .

inquinamento luminoso

Legge Regionale 23 novembre 2005, n.15: Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico; - Regolamento Regionale 22 agosto 2006, n. 13: Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico. Qualora gli impianti introducano nuove fonti di illuminazione sottoposte alla disciplina dell'inquinamento luminoso gli stessi sono soggetti ai criteri di cui alla normativa regionale, in particolare devono conformarsi alla disciplina di eventuali misure di risanamento ambientale, di cui all'art. 11.3, lett. c) della Legge regionale n. 15/2005, se ricadenti nel campo di applicazione di eventuali piani, di competenza comunale, per l'illuminazione a basso impatto ambientale e per il risparmio energetico.